



Consiglio Nazionale Dottori Commercialist e degli Esperti Contabili

Prot 0005005 del 06/04/2018 ore 10:24:01 Protocollo generale - Registro: U

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 0 6 APR. 2018

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Barcellona Via Kennedy, 88 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 15/2018\_Cancellazione\_Istanza\_Decorrenza

In data 5 febbraio u.s. è pervenuta dall'Ordine di Barcellona una richiesta in materia di cancellazione dall'Albo. In particolare, l'Ordine rappresenta il caso di un'istanza pervenuta per PEC lo scorso 12 gennaio, finalizzata a chiedere la cancellazione con decorrenza retroattiva al 28 dicembre 2017. L'Ordine, avendo giudicato la domanda incompleta, ha richiesto all'interessato una serie di documenti e, in data 30 gennaio, trascorsi inutilmente 15 giorni da quest'ultima comunicazione, ha deliberato di rinviare la decisione in attesa della documentazione. L'Ordine, continuando a perdurare il silenzio dell'interessato, chiede come debba comportarsi.

In via preliminare si segnala il principio generale in materia di procedimento amministrativo per il quale "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo". Dunque, ove la domanda fosse carente degli elementi necessari, il procedimento potrebbe comunque essere concluso entro la scadenza di legge con l'assunzione di una delibera anche sintetica e semplificata. Inoltre, l'Ordine ha l'obbligo provvedere nei termini, non potendo protrarre ulteriormente la sospensione, anche nel diverso caso in cui la domanda - pur completa fin dall'origine degli elementi necessari - necessiti di alcune integrazioni/informazioni da parte dell'interessato e quest'ultimo non le produca.

Nel caso in esame, premesso che la mancanza dell'attestazione di chiusura della Partita Iva non può essere un elemento sul quale fondare un eventuale provvedimento negativo, si ritiene che l'Ordine debba procedere con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi art. 10 bis della L. n. 241/1990. Il cd. "preavviso di rigetto" consiste sostanzialmente in una comunicazione con la quale l'Ordine informa il richiedente della sussistenza di motivi che impedirebbero - allo stato degli atti - l'accoglimento dell'istanza assegnando un termine di 10 giorni per produrre documenti e addurre

 $<sup>^{</sup>m 1}$  Art. 2 (Conclusione del procedimento), L. 7 agosto 1990, n. 241.

argomentazioni a supporto della propria posizione, decorso il quale l'Ordine procede con l'emissione del provvedimento. Concretamente, l'Ordine deve assegnare al professionista un termine di 10 giorni per integrare gli elementi mancanti della domanda (a titolo di esempio: riconsegnando il sigillo e il tesserino o fornendo copia della denuncia di smarrimento, allegando la dichiarazione sul possesso del certificato di firma con ruolo..) avvisandolo che in caso di mancata produzione della documentazione entro la scadenza del termine sarà emesso un provvedimento di rigetto.

Si ricorda inoltre, ed in via generale, che il comportamento non collaborativo dell'iscritto a fronte delle richieste formulate dall'Ordine può essere da questo valutato al fine di una eventuale segnalazione al Consiglio di Disciplina.

Per quanto riguarda il mancato pagamento dell'imposta di bollo, si deve segnalare che questo elemento - di per sé - non è considerato dalla legge un elemento di inammissibilità della domanda o un motivo di rigetto. In questo caso specifico l'Ordine, infatti, dovrebbe semplicemente procedere ai sensi di legge<sup>2</sup>, attivando le procedure previste dagli artt. 19 e segg. del DPR n. 642/1972 per la successiva regolarizzazione.

Perplessità, inoltre, desta la richiesta specifica di una "tassa di cancellazione". In base al principio costituzionale di legalità Tributaria, ex art. 23 della Costituzione, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non "in base alla legge" e l'Ordinamento professionale prevede soltanto "un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari (art. 12, co., lett. p).

Da ultimo si osserva che, in via ordinaria, il provvedimento di cancellazione dall'Albo dispiega i suoi effetti a partire dal momento dell'assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell'Ordine. Questo, in applicazione del principio generale del diritto amministrativo per il quale, se la legge non dispone diversamente, gli effetti di un provvedimento decorrono dal momento del perfezionamento dell'atto. Tale principio può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario (rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo) come nel caso di delibera di cancellazione dall'Albo su istanza dell'iscritto. Infatti, in generale, nel caso in cui derivi dalla cancellazione un effetto favorevole per l'interessato, (quale il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale) l'amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione: "l'amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo" (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in *Cons. Stato* 1993, I, 1471).

Con riferimento specifico alla possibile retroattività della cancellazione su istanza, la prassi del Consiglio Nazionale ha sempre evidenziato che essa può anche essere disposta, ma che deve anche essere valutata con particolare prudenza, al fine di salvaguardare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte (come, ad esempio, l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'Albo del professionista e la posizione dei tirocinanti che, a seguito del provvedimento, hanno l'onere di cercare un altro dominus)<sup>4</sup>. Il criterio genericamente indicato nelle risposte agli Ordini – ferma restando sempre la discrezionalità dell'Ordine nella ponderazione degli interessi coinvolti nel caso concreto – è quello di

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anche la prassi del MEF conferma che i funzionari e pubblici ufficiali in genere - rispetto al risalente divieto di ricevere in deposito o assumere a base dei loro provvedimenti gli atti non in regola con il bollo - hanno l'obbligo di adempiere comunque ai loro compiti e funzioni anche in presenza di atti o documenti irregolari al bollo, salva una successiva trasmissione di questi al competente Ufficio del registro per l'accertamento delle violazioni connesse.....".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il termine "legge" utilizzato nell'art 23 Cost. si riferisce agli atti definibili leggi secondo il criterio formale, cioè emanati dagli organi e con il procedimento previsti dalla Costituzione, alle leggi statali ordinarie e ad ogni altro atto normativo avente efficacia formale di legge. Anche la legge regionale soddisfa l'art 23 Cost..

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Potrebbe essere, pertanto, viziato da eccesso di potere sotto il profilo dell'assoluta irragionevolezza un provvedimento che, anche accogliendo l'istanza dell'iscritto, ne disponesse poi la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con conseguenze negative evidenti in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali del ragioniere iscritto. Per altro verso, sarebbe anche incongruo che una richiesta di cancellazione - magari esaminata con ritardo dal Consiglio dell'Ordine competente - venisse accolta con decorrenza successiva a quella della data della presentazione della domanda, con conseguente indebito protrarsi dell'assoggettamento del professionista agli obblighi inerenti l'iscrizione.

fare riferimento alla richiesta dell'iscritto, nel senso di disporre una cancellazione con effetti a decorrere al massimo a partire dalla data della presentazione della domanda.

Cordiali Saluti.

rancesca Maione